

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 649

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 che stabilisce i principi ed i requisiti per l'immissione sul mercato dei detergenti»

(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 5 della legge 25 gennaio 2006, n. 29)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 aprile 2006)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato elaborato in seguito all'emanazione della legge n. 29 del 2006 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee: legge comunitaria 2005" che, all'articolo 5 conferisce la delega al Governo per l'emanazione della disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.

Il testo è stato predisposto a seguito di riunioni di coordinamento svoltesi presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'ambito della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n.183, sulla base dello schema predisposto dal Ministero della salute.

Il Provvedimento all'esame, che consta di 7 articoli, contempla le sanzioni applicabili alle ipotesi di violazione del Regolamento (CE) n. 648 del 31 marzo 2004 che reca la disciplina relativa alla immissione in commercio, etichettatura ed imballaggio di detergenti e tensioattivi per detergenti.

Dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato, e, pertanto, non viene presentata la relazione tecnica prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 648/2004 che stabilisce i principi e i requisiti per l'immissione sul mercato dei detersivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante la Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 5;

Visto il Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi, e successive modifiche;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988 n.400;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.317, che istituisce il Ministero della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo allo stesso le funzioni del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n.65 e successive modificazioni recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio, all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250 recante il regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n.136 concernente la biodegradabilità dei detersivi sintetici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

Acquisito il parere delle Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata dalle riunioni del.....

Su proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'Ambiente e delle Attività produttive;

Emana

Il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 9 e 11 del Regolamento (CE) n. 648 del 31 marzo 2004 che stabilisce i principi ed i requisiti per l'immissione sul mercato dei detersivi e dei tensioattivi in essi contenuti.

Art. 2

(Definizioni)

1. Al fine dell'applicazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) 648/2004;
2. L'autorità competente di cui all'articolo 8 paragrafo 1 del Regolamento (CE) n°648/2004, è il Ministero della salute.

Art. 3

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del Regolamento (CE) 648/2005 in materia di limitazione all'immissione sul mercato in base alla biodegradabilità dei tensioattivi)

1. Salvo che il fatto costituisca reato il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un detersivo, contenente un tensioattivo con un livello di biodegradabilità primaria inferiore a quanto stabilito nell'allegato II del regolamento (CE) 648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila ad euro novantamila.
2. Salvo che il fatto costituisca reato il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un detersivo, contenente un tensioattivo il cui livello di biodegradabilità primaria è superiore a quanto stabilito nell'allegato II del Regolamento (CE) 648/2004, ma con una biodegradabilità aerobica completa inferiore a quanto stabilito nell'allegato III dello stesso Regolamento, senza aver ottenuto una autorizzazione in deroga nei casi consentiti dallo stesso Regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro sessantamila.

Art. 4.

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del Regolamento (CE) 648/2004 in materia di informazione date dai fabbricanti di detersivi e tensioattivi)

1. Salvo che il fatto costituisca reato il fabbricante che non tiene a disposizione delle autorità competenti i dati previsti nell'articolo 9, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (CE) 648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da euro duemila a euro dodicimila.

2. Salvo che il fatto costituisca reato il fabbricante che legittimamente richiesto non mette a disposizione del personale medico e dell'Istituto Superiore di Sanità la scheda tecnica così come previsto nell'articolo 9, paragrafo 3 del Regolamento (CE) 648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro diciottomila.

Art.5.

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 11 del Regolamento (CE) 648/2004 in materia di etichettatura)

1. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque essendo legalmente tenuto non adempie agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 11 del Regolamento (CE) 648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro trentamila.

Art.6.

(Norme finali)

1. E' sempre disposto il sequestro delle partite di detergenti che siano risultate non conformi a quanto disposto dal Regolamento (CE) 648/2004.
2. Le sanzioni amministrative previste nel presente decreto sono applicate dalle Regioni nel cui territorio è stata commessa la violazione.
3. Si applicano le norme previste dalla legge 11 novembre 1981, n.689, in quanto compatibili.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

- a) *Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente con l'ordinamento comunitario.*

La disposizione contenuta nel provvedimento è determinata dalla necessità di intervenire, in quanto , tutte le disposizioni in materia di detergenti devono intendersi "caducate" a seguito della entrata in vigore del Regolamento (CE) 648/2004. Il provvedimento non presenta alcun problema di compatibilità con l'ordinamento interno, né con l'ordinamento comunitario.

- b) *Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.*

Il provvedimento non incide, per la sua peculiarità, sulla potestà legislativa delle regioni.

Valutazione dell'impatto amministrativo

- c) *Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro proseguimento.*

Le previsioni contenute nel provvedimento in questione sono intese a garantire ed assicurare, pur attraverso l'apparato sanzionatorio, la corretta tutela della salute.

- d) *Elementi di drafting e linguaggio normativo*

Non si rilevano nel testo definizioni normative diverse da quelle normalmente previste, i

riferimenti normativi risultano corretti anche con riguardo alla loro individuazione.

Allegato alla relazione tecnico-normativa

- a) *Individuazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.*

Non risultano giudizi di costituzionalità in corso sugli argomenti trattati dal presente provvedimento.

- b) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento*

Non risultano disposizioni o proposte di legge in itinere vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti

Il provvedimento, è determinato dalla necessità di dare compiuta e completa attuazione alle disposizioni contenute nel Reg. (CE) 648/2004 del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti, con il quale si dà luogo ad una legislazione tecnica, che peraltro si inserisce nell'ambito di apposite previsioni in materia (classificazione imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi, nonché in materia di fabbricazione, corretta manipolazione e valutazione del rischio) immediatamente applicabile, in tutti i paesi europei. L'intervento normativo, necessario, è circoscritto e funzionale alla adozione delle specifiche disposizioni rimesse espressamente alla normativa nazionale dall'articolo 18 del citato regolamento (adeguata disciplina sanzionatoria per le ipotesi di violazione previste nel regolamento in questione).

I destinatari diretti sono i fabbricanti, gli importatori e coloro che immettono sul mercato il prodotto detergente.

I destinatari indiretti sono rappresentati, oltre che dall'intera popolazione presente sul territorio italiano anche dal personale medico, dalle AUSL nonché dalle Regioni, enti legittimati ad applicare le sanzioni amministrative.

b) Obiettivi e risultati attesi

Obiettivo delle disposizioni è quello di realizzare l'apparato sanzionatorio per le violazioni alle disposizioni contenute nel Reg. (CE) 648/2004 del 31 marzo 2004 che altrimenti sarebbero vuote di significato.

c) Impatto diretto e indiretto sulla organizzazione e sulla attività delle pubbliche amministrazioni.

Il quadro normativo che si individua, è teso a dare un forte ed immediato segnale nella dinamica delle previsioni relative ai detergenti, alla classificazione imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi, in materia di fabbricazione, corretta manipolazione e valutazione del rischio al fine di intervenire sia nel sistema dei controlli, sia nel sistema delle sanzioni, nel primario interesse della popolazione. Non si prevede alcun tipo di modifica nella attività o nell'organizzazione della pubblica amministrazione.